



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI - SETTORE GESTIONE SERVIZI PER
L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.4.0.-61

L'anno 2017 il giorno 04 del mese di Maggio il sottoscritto Gaggero Angela Ilaria in qualita' di dirigente di Settore Gestione Servizi Per L'Infanzia E La Scuola Dell'Obbligo, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Indizione, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del D.Lgs. 50/2016, di una procedura negoziata da espletarsi attraverso una R.d.O. (richiesta di offerta) sul MEPA di CONSIP, per l'affidamento della fornitura di ventilatori per i nidi e le scuole d'infanzia (lotto unico), per un periodo di validità contrattuale di mesi sei decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e per un importo massimo preventivato di Euro 2.800,29, oneri fiscali esclusi – CIG Z571E74BE6

Adottata il 04/05/2017
Esecutiva dal 08/05/2017

04/05/2017	GAGGERO ANGELA ILARIA
------------	-----------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI
- SETTORE GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.4.0.-61

Indizione, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del D.Lgs. 50/2016, di una procedura negoziata da espletarsi attraverso una R.d.O. (richiesta di offerta) sul MEPA di CONSIP, per l'affidamento della fornitura di ventilatori per i nidi e le scuole d'infanzia (lotto unico), per un periodo di validità contrattuale di mesi sei decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e per un importo massimo preventivato di Euro 2.800,29, oneri fiscali esclusi – CIG Z571E74BE6

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed, in particolare, l'art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'art. 4;
- l'art. 26 della Legge n. 488/1999;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- l'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il Regolamento dell'Attività Contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2011;
- il Regolamento di Contabilità modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17 gennaio 2017, ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l'art. 26 comma 6;
- la determinazione dell'A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

VISTA

la delibera CC n. 48 del 2-5-2017 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2017-2019";

PREMESSO che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- il Comune di Genova, analogamente agli anni precedenti, assicura, anche quest'anno, ai bambini frequentanti i nidi e le scuole d'infanzia, un servizio estivo di tipo ludico ricreativo, al fine di garantire maggiori opportunità di socializzazione per i bambini e di supporto per le famiglie in un periodo generalmente ancora lavorativo;
- alcuni nidi e scuole d'infanzia del Comune di Genova, presso cui sarà erogato il servizio di cui sopra, presentano caratteristiche strutturali tali da comportare, nel periodo estivo, il raggiungimento di temperature troppo elevate con conseguente notevole criticità sia nel regolare svolgimento delle attività ludiche che nella fase del riposo dei bambini;

RILEVATA

quindi, la necessità di provvedere con la massima tempestività alla fornitura di ventilatori, al fine di assicurare ai bambini, fruitori del servizio ludico ricreativo estivo, la permanenza in locali termicamente confortevoli;

PRESO ATTO

che con atto datoriali, prot. n. 148318 del 04/04/2017 custodito agli atti d'ufficio, è stata nominata, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, R.U.P. della procedura di affidamento della fornitura in oggetto la Dirigente del Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e le Scuole dell'obbligo della Direzione Scuola e Politiche Giovanili, Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero;

VERIFICATO

che la fornitura di ventilatori:

- non risulta compresa:
 - > nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A.";
 - > nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetta alla disciplina ivi prescritta;
- risulta, invece, presente sul MEPA di CONSIP, Bando di Abilitazione "MATEL103";

CONSIDERATO

quindi, opportuno, procedere all'affidamento della fornitura dei ventilatori occorrenti, per un periodo di validità contrattuale di mesi sei dalla data di stipulazione del contratto, mediante una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, da espletarsi, avvalendosi del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione di CONSIP S.P.A. (MEPA), attraverso una R.d.O. – "Richiesta di Offerta" rivolta ad almeno cinque operatori economici" abilitati da CONSIP S.p.A. per il Bando "MATEL103";

DATO ATTO

che, nonostante per affidamenti di forniture di beni e servizi di importo inferiore ad Euro 40.000 il vigente Codice dei Contratti, all'art. 36 comma 2 lett. a) preveda la facoltà per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento diretto, si ritiene di procedere, comunque, all'espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, rivolta a più fornitori al fine di conseguire, attraverso una maggiore concorrenza, condizioni di affidamento della fornitura più favorevoli per l'Amministrazione;

RITENUTO di:

- stabilire che la R.d.O. (Richiesta di Offerta) e l'esecuzione della fornitura siano disciplinate dal documento "Condizioni particolari della R.d.O.", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- definire in Euro 2.800,29, esclusa I.V.A., l'importo di spesa massimo stimato per il lotto unico e posto a base di gara;
- procedere alla verifica della congruità dell'offerta, di cui all'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, "... solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse..." come da indicazione dell'ANAC nel Comunicato del Presidente in data 05/10/2016, fatto salvo il disposto di cui all'art. 97 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016;
- aggiudicare la fornitura (lotto unico) utilizzando il criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
- assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta, purché valida e fatta salva la verifica della congruità del prezzo e di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 - comma 12 del D.Lgs. 50/2016, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

DATO ATTO

ai sensi dell'art. 95 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, che negli atti di gara si è stabilito di aggiudicare la fornitura (lotto unico) utilizzando il criterio del minor prezzo, poiché:

- tutti i prodotti compresi nel lotto unico presentano caratteristiche standardizzate e, pertanto, l'introduzione di ulteriori elementi qualitativi non arrecherebbe alcuna miglioria della fornitura rispetto alla destinazione d'uso della stessa;
- la fornitura è caratterizzata da elevata ripetitività;

DATO ATTO

altresì, ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, che negli atti di gara non è prevista la ripartizione della fornitura in più lotti funzionali o prestazionali, come definiti, rispettivamente, all'art. 3 comma 1 lettere qq) e ggggg) del D.Lgs. 50/2016 medesimo, poiché per le motivazioni indicate nel seguito, nella costituzione di un solo lotto unico non si ravvisano elementi ostativi ai fini della partecipazione alla R.d.O. delle micro, piccole e medie imprese:

- presenza dei prodotti oggetto del lotto unico nella tipologia merceologica di riferimento oggetto del Bando MEPA "MATEL103" al quale, secondo le regole del MEPA stesso, i fornitori, per poter essere invitati alla R.d.O., devono essere abilitati;
- assai modesto valore dell'importo posto a base di gara per il lotto unico;

ASSICURATO

che l'esecuzione della fornitura, consistente nella mera consegna, non comporta alcun rischio di interferenze presso le diverse sedi destinatarie e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non sussiste l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);

DATO ATTO

che negli atti della R.d.O. (richiesta di offerta) è prevista, ai sensi dell'art. 26 – comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione degli oneri per la sicurezza da rischio specifico;

RITENUTO

di stabilire che, qualora venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione per la medesima tipologia merceologica della fornitura di cui trattasi, da eseguirsi secondo modalità analoghe o migliora-

tive rispetto a quanto stabilito nel documento “Condizioni particolari della R.d.O.”, ad un prezzo più vantaggioso, di:

- a) procedere, nel caso di disponibilità della convenzione CONSIP prima dell’apertura della R.d.O., all’annullamento dell’indizione della stessa ed alla contestuale assegnazione della fornitura all’Impresa titolare della convenzione CONSIP;
- b) chiedere, in caso di attivazione di una convenzione CONSIP nel corso dell’espletamento della R.d.O. o nelle more dell’aggiudicazione definitiva, all’Impresa collocata prima in graduatoria ed eventuale aggiudicataria in via definitiva, in funzione dell’entità dell’offerta di quest’ultima, un ulteriore ribasso sul prezzo offerto ai fini dell’adeguamento ai parametri prezzo/qualità della convenzione CONSIP, procedendo, in caso di mancato adeguamento a detti parametri, all’eventuale revoca dell’aggiudicazione definitiva ed allo scorrimento della graduatoria, nonché, in caso di rifiuto di tutte le Imprese interpellate all’adeguamento richiesto, all’assegnazione della fornitura all’Impresa titolare della convenzione CONSIP;

RITENUTO

di non richiedere il CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, in quanto la fornitura in oggetto non viene effettuata nell'ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio definito al punto 3. della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 dicembre 2010 n. 10;

DATO ATTO

che la spesa di cui al presente provvedimento:

- ha carattere di obbligatorietà per le motivazioni esplicitate in premessa;
- ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamento delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) è da riferirsi ad acquisti promiscui e, pertanto, la distinzione tra acquisti commerciali ed istituzionali sarà effettuata in sede di liquidazione della spesa;

ACCERTATO

che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

APPURATO

che la spesa non rientra nei limiti di cui all’art. 6 della Legge 122/2010;

DATO ATTO

che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

- 1) di indire, ai fini dell’assegnazione della fornitura in oggetto, una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, da espletarsi, avvalendosi del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione di CONSIP S.P.A. (MEPA), attraverso una R.d.O. – “Richiesta di Offerta” rivolta ad almeno cinque operatori eco-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

nomici” abilitati da CONSIP S.p.A. per il Bando “MATEL103” e da aggiudicarsi, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, utilizzando il criterio del minor prezzo;

- 2) di stabilire che la R.d.O. (Richiesta di Offerta) e l’esecuzione della fornitura siano disciplinate dal documento “Condizioni particolari della R.d.O.”, che con il presente provvedimento si approva e che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 3) di definire in Euro 2.800,29, esclusa I.V.A., l’importo di spesa massimo stimato per il lotto unico e posto a base di gara;
- 4) di stabilire di aggiudicare il lotto unico anche in presenza di una sola offerta, purché valida e fatta salva la verifica della congruità del prezzo come meglio definito in premessa e di non procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 - comma 12 del D.Lgs. 50/2016, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
- 5) di dare atto che l’esecuzione della fornitura non comporta alcun rischio di interferenze e, pertanto, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non ricorre l’obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);
- 6) di dare atto che negli atti di gara è prevista, ai sensi dell’art. 26 – comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione degli oneri per la sicurezza da rischio specifico;
- 7) di dare atto che, in oggi, la fornitura di ventilatori non risulta compresa nelle convenzioni attive stipulate da “CONSIP S.p.A.” e nelle categorie merceologiche di cui all’art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetta alla disciplina ivi prescritta;
- 8) di provvedere agli adempimenti di cui in premessa, qualora venisse stipulata da CONSIP una convenzione congrua alla fornitura in oggetto, ad un prezzo più vantaggioso;
- 9) di procedere, ai fini della copertura della spesa di cui al precedente punto 3), alla prenotazione dell’impegno dell’importo di **Euro 3.416,35 (IMP. 2017/6532)**, di cui imponible Euro 2.800,29 più I.V.A. 22 % pari ad Euro 616,06 sul Bilancio 2017 al capitolo 16021 “Acquisizione di beni diversi”, centro di costo 1100 “Scuole dell’Infanzia”, P.D.C. 1.03.01.02.999 “Altri beni e materiali di consumo n.a.c.”;
- 10) di dare atto che la spesa di cui al precedente punto, è da riferirsi ad acquisti promiscui e, pertanto, la distinzione tra acquisti commerciali ed istituzionali sarà effettuata in sede di liquidazione della stessa;
- 11) di dare atto, inoltre, che la prenotazione dell’impegno di cui al precedente punto 9) è stata assunta ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 12) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 13) di dare atto, in attuazione dell'art.6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, dell'insussistenza a carico del RUP di situazioni di conflitto di interessi;
- 14) di demandare a successivo provvedimento l'assegnazione definitiva della fornitura ed i contestuali adempimenti contabili.

Il Dirigente
Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.4.0.-61
AD OGGETTO

Indizione, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del D.Lgs. 50/2016, di una procedura negoziata da espletarsi attraverso una R.d.O. (richiesta di offerta) sul MEPA di CONSIP, per l'affidamento della fornitura di ventilatori per i nidi e le scuole d'infanzia (lotto unico), per un periodo di validità contrattuale di mesi sei decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e per un importo massimo preventivato di Euro 2.800,29, oneri fiscali esclusi – CIG Z571E74BE6

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI
SETTORE GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E LE SCUOLE DELL'OBBLIGO**

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA R.D.O.

per l'affidamento della fornitura di ventilatori per i nidi e scuole d'infanzia

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e le Scuole dell'obbligo della Direzione Scuola e Politiche Giovanili, Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero.

CODICE IDENTIFICATIVO GARA: Il numero di C.I.G. (Codice identificativo gara) attribuito alla presente procedura è: CIG Z571E74BE6.

Art. 1 - Norme regolatrici

La partecipazione alla presente R.d.O. per l'affidamento della fornitura di cui al successivo articolo 2 e l'esecuzione di detta fornitura sono disciplinate dal presente Documento, dalle Condizioni Generali di Fornitura poste da Consip S.p.A. relativamente al settore merceologico di cui trattasi e dal Capitolato Tecnico Allegato 1 al Bando "MATEL103" per l'abilitazione di fornitori e beni per la partecipazione al mercato elettronico per la fornitura di materiale elettrico.

In caso di contrasto fra le disposizioni contenute in questi ultimi due documenti e le condizioni particolari stabilite nel presente documento, prevalgono queste ultime.

Per quanto non esplicitamente previsto negli atti di cui sopra, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016, dal Regolamento a Disciplina Contrattuale del Comune di Genova approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2011, per quanto non in contrasto con il D.Lgs. 50/2016 e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 2 – Oggetto

Fornitura di ventilatori, individuati nel seguito, occorrenti per il mantenimento della temperatura ottimale presso i nidi e le scuole d'infanzia del Comune di Genova, da eseguirsi secondo le modalità stabilite al successivo art. 4:

LOTTO UNICO

N. d'ordine	Elenco Prodotti	Quantità	
		in cifre	in lettere
1	Ventilatore a torre oscillante da terra	22	ventidue
2	Ventilatore da soffitto 3 pale senza luce completo di regolatore di velocità diametro pale cm. 90-	4	quattro

SPECIFICHE TECNICHE

- 1) **Ventilatore a torre** – involucro esterno, base, girante tangenziale, coclea e telecomando in resina termoplastica (ABS) – rotazione intorno al proprio asse di circa 60° - altezza massima cm. 105 - motore elettrico a 3 velocità protetto da limitatore termico – 3 modalità di funzionamento – meccanismo di oscillazione lungo l'asse verticale comandato da motore elettrico sincrono – potenza max 40W – certificazioni CE, IMQ o certificazione analoga;
- 2) **Ventilatore da soffitto senza luce completo di regolatore di velocità – diametro pale 90 cm.** – colore bianco – motore monofase a rotore esterno con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere – 3 pale in lamiera di acciaio verniciate antigraffio di colore bianco – asta di sostegno in acciaio di lunghezza massima cm. 37.5 - potenza max 70W - funzionamento silenzioso – certificazioni CE, IMQ o certificazione analoga, EAC.

Art. 3 – Garanzia e verifiche sulla regolare esecuzione della fornitura

La fornitura dovrà essere garantita per 12 (dodici) mesi, decorrenti dall'avvenuta consegna, in condizioni d'uso normali.

Il Comune di Genova si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Impresa affidataria nulla possa eccepire, di effettuare verifiche sulla corretta esecuzione della fornitura e sulla completa osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente documento.

Qualora, nel corso dell'esecuzione della fornitura, dovessero emergere delle difformità rispetto a quanto disposto nel presente documento, l'Impresa affidataria dovrà provvedere ad eliminare le difformità rilevate nel termine di sette giorni naturali decorrenti dalla data della contestazione effettuata dal Comune di Genova tramite PEC.

I danni derivanti dal non corretto espletamento della fornitura o, comunque, collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento al Comune di Genova od a terzi, saranno assunti dall'Impresa affidataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

Il Comune di Genova, effettuate con esito positivo le verifiche di cui sopra, rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione.

Art. 4 – Modalità di esecuzione della fornitura

L'ordinativo della fornitura sarà impartito, esclusivamente per iscritto, dalla Direzione Scuola e Politiche Giovanili.

La consegna della fornitura dovrà essere effettuata nel termine tassativo di 15 (quindici) giorni naturali, calcolati a decorrere dalla data di ricezione dell'ordine, presso circa 12 (dodici) sedi di strutture educative per l'infanzia, comprese nell'ambito territoriale del Comune di Genova, all'interno dei locali, anche se dislocati su piani diversi, che saranno indicati dai responsabili della ricezione della fornitura stessa. Contestualmente all'invio dell'ordinativo sarà trasmesso l'elenco delle sedi destinatarie con i relativi indirizzi e recapiti telefonici.

L'ora e la data di consegna della fornitura dovrà essere concordata telefonicamente con le segreterie dei nidi e delle scuole d'infanzia destinatarie della fornitura, ai recapiti telefonici indicati nell'elenco di cui sopra, con un preavviso di almeno due giorni lavorativi.

In caso contrario, resta salva la facoltà da parte delle sedi destinatarie di accettare o meno la consegna.

La responsabilità di eventuali danni dovuti al trasporto è a carico dell'Impresa affidataria che, qualora si rendesse necessario, a propria cura e spesa, dovrà provvedere all'imballo, eseguito a regola d'arte onde evitare qualsiasi danno alla merce.

Il personale incaricato del trasporto non potrà abbandonare nei locali delle sedi destinatarie eventuali imballaggi utilizzati per il trasporto.

L'Impresa affidataria è tenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di consegna della fornitura.

Art. 5 – Importo

L'importo massimo di spesa preventivato per la fornitura (lotto unico) è pari ad **Euro 2.800,29** (duemilaottocento/29), oneri fiscali esclusi.

Tale importo è da intendersi comprensivo di tutte le spese per la consegna da effettuarsi nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 4, nonché di tutti gli oneri indicati nel presente documento a carico dell'Impresa affidataria.

In relazione alla presente fornitura, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e s.m.i. e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il Comune di Genova ritiene di non dover redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), poiché l'esecuzione della fornitura, consistente nella mera consegna, non comporta alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, il Comune di Genova, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 22 del vigente "Regolamento a disciplina dell'Attività Contrattuale del Comune di Genova", qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Affidataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Affidataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 6 – Contratto

Il contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale M.E.P.A. di CONSIP ed inserito nel cronologico delle scritture private in forma elettronica del Comune di Genova.

Detto contratto avrà validità per il periodo di mesi sei a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

L'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta è a carico dell'Impresa affidataria.

Art. 7 – Obblighi dell'Impresa Affidataria

L'Impresa aggiudicataria, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 30 – comma 3 del D.Lgs. 50/2016, è tenuta ad eseguire la fornitura nel pieno rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'Allegato X del D.Lgs. medesimo.

E' fatto obbligo all'Impresa affidataria di:

- effettuare la fornitura in assoluta conformità e nell'incondizionata osservanza di tutti gli oneri, clausole e modalità indicati nel presente documento;
- in caso di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, provvedere a sanare dette irregolarità entro il termine tassativo di sette giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della contestazione;
- sostenere tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla fornitura assegnata;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione della fornitura in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. L.gs. 50/2016;
- garantire il rispetto dei tempi di consegna previsti nel presente documento;
- assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di consegna;
- risarcire, a propria cura e spesa, senza riserve od eccezioni, all'Amministrazione od a terzi, eventuali danni conseguenti all'esecuzione della fornitura.

Art. 8 – Pagamenti

L'Impresa affidataria dovrà trasmettere la fattura intestata all'Ufficio indicato sull'ordinativo, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine, la fattura dovrà riportare il **CODICE UNIVOCO UFFICIO 2EK2I5**; in mancanza di detto CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura.

Oltre al suddetto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere il numero dell'ordine ed il C.I.G. (codice identificativo gara).

Oltre al suddetto rifiuto della fattura sprovvista del su indicato codice univoco ufficio, il Comune rigetterà la fattura qualora non contenga il numero d'ordine ed il CIG.

La fattura dovrà, altresì, riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" mediante indicazione all'interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità, della lettera "S", integrandola eventualmente con il riferimento all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 nel campo "Norma Rif". La mancata o non corretta compilazione del campo "Esigibilità" come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico.

La mancata restituzione della fattura irregolare può comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (cliente e fornitore).

Il pagamento della fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura nel rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali. In presenza di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, a prescindere dall'entità, il Comune non procederà alla liquidazione della fattura che, pertanto, sarà restituita all'Impresa affidataria; quest'ultima, sanate le irregolarità nell'esecuzione della fornitura, dovrà rimettere la fattura. La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio dal Comune di Genova, nonché alla regolarità fiscale dell'Impresa affidataria.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., secondo quanto previsto all'art. 30 – comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il Comune di Genova "... trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi...".

In ogni caso, il Comune di Genova non procederà ad alcun pagamento della fattura qualora l'Affidataria non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Comune di Genova non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

Art. 9 - Modalità di risposta alla richiesta di offerta

La presente R.d.O. è integrata dai seguenti documenti allegati:

- le presenti "Condizioni particolari della R.d.O.;
- il documento "Dettaglio economico" da compilarsi a cura dell'Impresa concorrente;

La proposta inserita sul sistema del Mercato Elettronico (MEPA) con cui l'Impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà essere composta da:

- 1) offerta economica complessiva da formularsi immettendo a sistema il prezzo offerto per il lotto unico; tale prezzo, a pena d'esclusione, dovrà essere inferiore all'importo posto a base di gara per il lotto unico. Nell'offerta, altresì, dovrà essere indicata la spesa per gli oneri per la sicurezza da rischio specifico (o aziendali), compresa nell'importo offerto per il lotto unico e da dichiararsi obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 95 – comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 26 – comma 6 del D.Lgs. 81/2008;
- 2) dettaglio economico della fornitura, da rendersi utilizzando il modello "Dettaglio Economico" che, debitamente compilato e firmato digitalmente, dovrà essere allegato (attraverso la funzione "Aggiungi Allegati") alla proposta. Più specificamente, in tale documento, dovrà essere riportato, nei relativi riquadri:
 - la denominazione commerciale / codice dell'articolo;
 - il prezzo unitario, I.V.A esclusa, comprensivo delle spese per la consegna;
 - il prezzo complessivo, esclusa I.V.A. offerto per il lotto unico;
 - la spesa per gli oneri per la sicurezza da rischio specifico (o aziendali), compresa nell'importo offerto per il lotto unico e da dichiararsi obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 95 – comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 26 – comma 6 del D.Lgs. 81/2008;

Con la presentazione dell'offerta l'Impresa si obbliga:

- a. ad offrire i prodotti di cui al precedente art. 2 conformi a tutte, nessuna esclusa, le specifiche tecniche richieste;
- b. ad eseguire la fornitura secondo le modalità previste al precedente art. 4;
- c. ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, oneri e clausole previste nel presente documento e negli atti richiamati nello stesso.

Art. 10 – Modalità di affidamento della fornitura

L'affidamento in via provvisoria della fornitura avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 – comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

L'Impresa risultata affidataria in via provvisoria della fornitura dovrà trasmettere al Comune di Genova – Direzione Scuola e Politiche Giovanili – Ufficio Costi dei Servizi, Sistema Tariffario e Rapporti convenzionali – tramite mail all'indirizzo **gareserveducativi@comune.genova.it** entro e non oltre **sette** giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della relativa richiesta del Comune di Genova la documentazione tecnica indicata nel seguito:

1. una dichiarazione firmata digitalmente in cui il rappresentante legale dell'Impresa indica, per ciascun prodotto offerto, le relative specifiche tecniche fornendo, in particolare, un dettagliato riscontro in ordine ai requisiti tecnici richiesti e specificando, sempre per ciascun prodotto offerto, il possesso delle certificazioni stabilite per ciascun prodotto al precedente art. 3 del presente documento;
2. le schede tecniche illustrative dei prodotti offerti. Tali schede dovranno essere redatte in lingua italiana o, se presentate in altra lingua, dovranno essere corredate della relativa traduzione in lingua italiana;
3. le certificazioni (CE, IMQ o analoga, EAC) richieste relativamente a ciascun prodotto al precedente art. 3 del presente documento.

L'aggiudicazione definitiva della fornitura sarà disposta con determinazione dirigenziale ed in ogni caso l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata al possesso da parte dell'Aggiudicataria dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 accertato d'ufficio dalla Stazione appaltante.

La Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione del lotto unico anche in presenza di una sola offerta, purché valida e fatta salva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 - comma 12 del D.Lgs. 50/2016, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La Stazione appaltante si riserva, altresì, in qualunque momento di non dar corso all'aggiudicazione definitiva a seguito di adozione di eventuali provvedimenti in autotutela da parte della stessa.

La Stazione appaltante, si riserva, infine la facoltà di non procedere all'aggiudicazione a seguito di sopravvenute ragioni di pubblico interesse o al verificarsi di eventi straordinari ed imprevedibili che comportino variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la presente R.d.O.

La Stazione Appaltante procederà alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 76 commi 1 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

A seguito della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e secondo quanto stabilito dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 si procederà alla stipula del contratto nella forma del documento elettronico sul portale M.E.P.A. di CONSIP che sarà successivamente registrato nell'apposito software

del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente. A tale scopo l'Impresa aggiudicataria prima della stipula del contratto in forma digitale dovrà far pervenire alla Stazione appaltante una marca da bollo del valore di Euro 16,00 od attestazione di avvenuto pagamento tramite modello F24.

Art. 11 - Risoluzione del contratto

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento nell'esecuzione della fornitura, ovvero qualora l'Impresa affidataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza o la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dalle presenti Condizioni, qualora siano state riscontrate e, non tempestivamente sanate irregolarità che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto:

- qualora l'Affidataria si sia trovata, al momento dell'affidamento della fornitura, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016;
- qualora nei confronti dell'Affidataria sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Impresa mediante PEC.

Art. 12 – Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente documento (verifica di conformità, penali, clausola risolutiva espressa, ecc.) si applicheranno le disposizioni delle “Condizioni Generali di Contratto”, di cui al precedente art. 1.

Art. 13 – Altre informazioni

Per qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura, le Imprese concorrenti dovranno avvalersi esclusivamente della piattaforma MEPA di CONSIP; analogamente la stazione appaltante si avvarrà di tale piattaforma per qualsiasi comunicazione in ordine alla presente procedura.